ACCORDO DI CESSIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO EX ART. 1406 C.C. DELLA DIPENDENTE RIGAMONTI LAURA

Le parti di seguito costituite

- Il Comune di Bareggio, sito in Bareggio, piazza Cavour, Partita IVA: 03657940155, rappresentato dal Responsabile del settore Affari Generali dott. Christian Dragà, che nel prosieguo sarà indicato "cedente";
- Il Comune di Pogliano Milanese, piazza AVIS AIDO 6, partita IVA 04202630150, rappresentato dalla Responsabile dell'Area Affari Generali dott.ssa Lucia Carluccio che nel prosieguo sarà indicato "cessionario";
- La dipendente sig.ra Rigamonti Laura codice fiscale RGMLRA78H59H264Q che nel prosieguo sarà indicata "lavoratore ceduto";

Richiamato l'art. 30 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" che disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse:

Ritenuto di ricondurre la fattispecie disciplinata da tale articolo alla cessione di contratto ai sensi degli articoli 1406 e seguenti del codice civile;

Premesso che

- il cessionario ha attivato la procedura di mobilità regolata dall'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a conclusione della predetta procedura ha deciso di assumere la sig.ra Rigamonti Laura;
- con nota del Responsabile del settore Territorio Ambiente e SUAP acquisita al Protocollo Generale al n. 1495 del 20.01.2020 è stato concesso il nulla osta definitivo al trasferimento della dipendente Rigamonti Laura presso il cessionario;

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Cessione contratto di lavoro

Il cedente cede il contratto di lavoro stipulato con la dipendente Rigamonti Laura, tuttora in corso di validità e di esecuzione, al cessionario a conclusione del procedimento di mobilità volontaria avviato ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001.

Art. 2 - Disposizioni specifiche della cessione di contratto

Il contratto viene ceduto ai sensi e per tutti gli effetti di cui al Capo VIII del Titolo II del Libro IV (articoli 1406 e seguenti) del codice civile.

Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il lavoratore dal momento in cui il contratto diventa efficace salvo procedure di contenzioso in atto o non prescritte derivanti dal rapporto ceduto.

Il lavoratore ceduto esprime il proprio consenso alla cessione del contratto rendendo efficace la cessione nei suoi confronti con la sottoscrizione del presente contratto.

Il lavoratore ceduto conserva integralmente la posizione giuridica ed economica che ha acquisito e maturato presso il cedente per quanto riguarda – a titolo esemplificativo - l'anzianità di servizio effettiva, la categoria giuridica, la posizione economica e il profilo professionale posseduti, il trattamento di fine rapporto, le ferie maturate e non godute.

Art. 3 - Tipologia del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo indeterminato. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal contratto di lavoro ceduto e dal presente contratto di cessione, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo per il personale non dirigente del Comparto Autonomie Locali, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto.

In caso di annullamento della procedura di mobilità il presente contratto viene risolto senza obbligo di preavviso.

Alla cessione del contratto non si applica l'istituto del periodo di prova previsto per le nuove assunzioni, in quanto già superato nella medesima categoria e profilo professionale.

Art. 4 - Durata del contratto

Il contratto di lavoro subordinato viene ceduto con decorrenza 01.02.2020.

Art. 5 - Obblighi delle parti

Il cedente garantisce che il contratto stipulato con il lavoratore ceduto è valido ed efficace.

Il cessionario assume il lavoratore ceduto con la decorrenza fissata al precedente articolo 4 e si obbliga a stipulare con il lavoratore ceduto il contratto individuale di lavoro, volto a regolare il rapporto di lavoro insorto tra le parti, avente tutti i contenuti previsti dall'articolo 19 del CCNL 21.5.2018, con particolare riferimento alla sede di lavoro, elemento che costituisce novazione oggettiva del rapporto di lavoro dedotto nel presente atto.

Il lavoratore si obbliga a svolgere le attività lavorative nel rispetto di tutte le disposizioni organizzative e datoriali fissate dagli atti del cessionario.

Art. 6 - Disposizione di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute:

- a) nel D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni;
- b) nel codice civile;
- c) nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;
- d) nel contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali:
- e) dalle specificazioni esecutive degli istituti contrattuali o normative, emesse secondo le rispettive competenze dagli organi o altri dirigenti dell'Ente.

Art. 7 – Oneri e spese contrattuali

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972. n. 642 e dell'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 poiché il contratto cede un contratto di lavoro subordinato a sua volta esente dall'imposta di bollo e non soggetto a registrazione.

Il presente contratto è redatto e sottoscritto in triplice copia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bareggio data______

Pogliano Milanese data______

IL LAVORATORE CEDUTO _______

COMUNE CEDENTE _______

COMUNE CESSIONARIO